Num. 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	[illegible]
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	56	30	[illegible]
» Roma (franco ai confini) . . . »	50	26	4

TORINO, Sabato 8 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	35

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
7 Aprile	745,30	745,34	744,86	+16 0	+26,2	+29.6	+14,4	+20 6	+21.2	+ 7,2	N.E.	N.O.	S.S.O.	Sereno con vap.	Nuvolette	Nuv. sparse

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 APRILE 1865

Il N. 2217 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa alla Legge 20 giugno 1851 è sostituita quella unita alla presente.

Art. 2. I militari della R. Marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, stabilito dall'art. 2 della detta Legge, se oltre all'avere gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

Gli Ammiragli e Vice-Ammiragli di sessant'anni;

I Contrammiragli di cinquantacinque;

Gli Ufficiali Superiori di cinquantadue;

I Luogotenenti di Vascello, Capitani, Piloti di 1.a classe, Meccanici di 1.a e 2.a classe di cinquanta;

I Sottotenenti di Vascello, Luogotenenti e Sottotenenti, Guardie-marina di 1.a classe, Piloti di 2.a e 3.a classe, primi e secondi Capi-Macchinisti di quarantotto; I militari di bassa forza di quarantacinque.

Art. 3. L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purchè contino 15 anni di servizio sopra i RR. bastimenti in istato d'armamento.

Art. 4. I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di Corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quando anche non raggiungessero l'età determinata dagli articoli precedenti.

La pensione di ritiro agli Ufficiali, di cui tratta il primo capoverso dell'art. 2 della Legge 20 giugno 1851, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti sono gli anni del servizio prestato.

Art. 5. L'art. 8 della detta Legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti 50 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguirlo.

Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopraccitato art. 2 della Legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato.

In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal Vice-Presidente e si comporrà di soli membri militari almeno eguali in grado, ma più anziani dell'Ufficiale della cui giubilazione si tratta.

Il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo.

Art. 7. I militari che fanno attualmente parte della Marina dello Stato hanno diritto alla valutazione dei servizi prestati e delle campagne fatte, sia in Marine regolari estere, sia in quello dei varii Governi provvisorii d'Italia dal 1848 in poi.

Art. 8. La cecità, l'amputazione, o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri, per cagione di servizio, danno diritto agli Ufficiali al massimo della pensione di ritiro aumentato della sua metà, ed ai Sotto-Ufficiali e Soldati al massimo stesso aumentato de'suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta d'una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno agli Ufficiali diritto al massimo della pensione, ed ai Sotto-Ufficiali e Soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

L'eccezione, di cui all'art. 11 della Legge 1851, è estesa ai militari considerati nel presente articolo.

Art. 9. I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della Legge 1851, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa Legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo, in virtù della Legge suddetta.

Art. 10. Il privilegio a favore di alcuni militari racchiuso nell'art. 13 della ripetuta Legge pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che pei Nocchieri e Capi-Cannonieri di 1.a classe, pei Capi-Mastri e secondi Piloti di 1.a classe, pei primi Macchinisti, per gli Assistenti del Genio navale e pei Magazzinieri di 1.a classe, i quali contassero sei anni di servizio nello stesso grado e classe.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei Vice-Ammiragli, di cui è menzione nel 2.o capoverso dell'art. 14 della Legge del 1851.

Tutti i militari graduati però, eccezione fatta dei menzionati in questo primo capoverso, hanno diritto all'aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nel medesimo grado.

Art. 11. Il servizio per conseguire pensione o assegnamento non può decorrere che dai 17 anni compiuti.

Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Art. 12. Il servizio delle persone addette alle macchine delle RR. navi a vapore armate vien computato coll'aumento di due quinti.

Cesserà quanto in proposito è stabilito dall'art. 24 della Legge del 1851.

Art. 13. Il servizio effettivo nello Stato Maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il minimo della pensione.

Art. 14. Le vedove di tutti i militari dei Corpi della Real Marina, le quali saranno nei casi segnati nell'articolo 34 della Legge del 1851, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito quando questi cessò dal servizio effettivo o di aspettativa.

Art. 15. Le vedove poi de'soli Ufficiali, alle quali fosse applicabile l'art. 50 della detta Legge, e quelle altre delle persone di bassa forza dei Corpi della R. Marina, sulle cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova Legge delle ritenute sugli stipendi degli Impiegati dello Stato, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito.

Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito, avranno diritto le vedove degl'Impiegati civili delle Amministrazioni marittime, alle quali fosse pure applicabile il disposto dall'articolo 50 della Legge 20 giugno 1851.

Art. 16. Gli orfani di genitore, considerato nei due precedenti articoli, i quali fossero o divenissero orfani della madre, avranno diritto ad un sussidio equivalente alla pensione materna insino al tempo e nei modi indicati nell'art. 29 della Legge 1851, salvo che non fosse loro applicabile l'art. 50 come orfane per sussidio durante lo stato nubile.

Art. 17. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari non può mai essere minore di L. 150.

Art. 18. Alle mogli dei militari di bassa forza dei Corpi della R. Marina, le quali divenissero vedove per vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle cagioni di servizio accennate nell'art. 28 della Legge 1851, continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea dello stesso art. 28, prendendo in tal caso per norma il grado del marito al momento della sua morte e la tabella che fa seguito alla suddetta legge.

Art. 19. I militari attualmente in servizio, i quali abbiano diritto alla pensione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla promulgazione della presente Legge, in forza delle disposizioni medesime.

Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione, a norma della Legge Sarda 1851 e delle legislazioni dei caduti Governi, saranno computati secondo le norme di quelle stesse Leggi.

Art. 20. Sono estesi agli individui dei Corpi della R. Marina, alle loro vedove, loro orfani e congiunti, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della Legge per le pensioni degli Impiegati civili del 14 aprile 1864.

Art. 21. La presente Legge è applicabile ai Cappellani, come pure ai Professori delle scuole di marina, al Corpo sanitario, al Genio navale, al Commissariato, ai Contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani.

Art. 22. Ai Funzionari del Genio e del Commissariato, non che ai contabili dei magazzini è applicata oltre la Legge del 20 giugno 1851 sulle giubilazioni, quella del 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali.

Alla bassa forza dei suddetti rami marittimi viene applicata la Legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'Esercito e dell'Armata.

Art. 23. Cessa il privilegio concesso ai Cappellani dall'ultimo alinea dell'art. 2 della Legge del 20 giugno 1851, ed ai Professori e Maestri delle scuole di marina dall'art. 6 del R. Decreto dell'8 ottobre 1857.

Art. 24. Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nell'articolo 20 è quello cui sono esse assimilate nella gerarchia militare, e secondo la tabella annessa alla presente Legge.

Art. 25. Le disposizioni della presente Legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo di autorità o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, dal mese di luglio 1864 in poi, quand'anche non adempiano alle condizioni di età prescritte dall'art. 2 della presente Legge.

Art. 26. Agli attuali Assistenti del Genio navale di 1.a classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di L. 2000, spetterà inoltre diritto all'aumento di un quinto sulla pensione loro spettante, purchè abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nel medesimo grado e classe.

Art. 27. È abrogato l'art. 17 della Legge 20 giugno 1851 salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 26 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

D. Angioletti.

TABELLA *delle pensioni di ritiro pei militari appartenenti alla R. Marina*

Denominazione dei gradi	Minimum a 30 anni di servizio pei Tenenti di vascello, Capitani ed Ufficiali di grado superiore, e a 25 anni pei militari di grado inferiore	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Maximum a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Ammiraglio	8000	»	8000
Vice-Ammiraglio (Luogotenente generale)	6500	150	8000
Contrammiraglio; Ispettor generale del Genio navale; Maggior generale	5000	150	6500
Capitano di vascello; Commissario generale; Direttore delle costruzioni navali; Medico ispettore; Colonnello	3800	120	5000

APPENDICE

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Commenti sulle leggi riflettenti la formazione ed il giudizio delle Corti d'assisie, le attribuzioni ed i doveri dei giurati, desunti in compendio dai Commenti sul codice di procedura penale del Regno d'Italia, del conte Leonzio Massa Saluzzo, *Senatore del Regno. — Volume unico. Torino,* 1865.

Una delle più belle ed importanti conquiste dell'umanità nel progresso sociale è certamente quella del giurì, a ragione chiamato la suprema invenzione della scienza del cuore umano. L'origine storica di tale istituzione fa indubitata fede ch'essa nacque dall'idea di discentrare e raffrenare il potere sovrano inclinante all'oppressione ed al dispotismo.

Presso gli Ebrei, presso i Greci ed i Romani incontransi traccie evidenti della partecipazione del popolo negli affari giudiziari, e l'organizzazione attuale di tale istituzione non è che il risultato delle antiche costumanze. Che se l'intervento popolare nei giudizi fu negli antichi tempi richiesto da imperiosi bisogni, non è meno oggidì nelle moderne legislazioni invocato, come guarentigia sociale tanto più acconcia ora che sane leggi e libere istituzioni ci hanno condotto a più inoltrato grado d'incivilimento.

In Francia, in Inghilterra il *giurì* forma quasi la base dell'organamento giudiziario: in Francia egli è in vigore dopo aver attraversato più d'un mezzo secolo di politiche agitazioni. Più volte le rivoluzioni hanno alterate, modificate, innovate le istituzioni sociali, ma il *giurì* rimase sempre al suo posto, invulnerabile, gettando nel cuore dei popoli profonde radici, e guadagnando ogni dì terreno nel campo delle moderne leggi penali.

Nel nostro Stato il codice di procedura penale del 1859 tuttora vigente, e che ora sta per estendersi anche alle provincie toscane fino ad oggi rette da leggi speciali, accoglie l'istituzione del *giurì*. Un nome caro ai cultori delle legali discipline, il conte Leonzio Massa Saluzzo, sta per pubblicare di tal codice un accurato commento: ravvisando egli frattanto, a seconda anche dell'avviso d'egregi magistrati e valenti giureconsulti, esser sommamente opportuno il chiarire il testo e l'intelligenza di quella parte di detta procedura che tratta dei giudizi della Corte d'assisie coll'intervento dei giurati, ritrasse in compendio dall'opera sua, assai più diffusa, tal parte, dandole separata pubblicità. Egli divide il suo pregevolissimo lavoro in due parti: la prima è relativa alla legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e vien suddivisa a sua volta in varii capi che trattano partitamente della costituzione delle Corti d'assisie, dell'elezione dei giurati, della formazione delle liste, e della composizione definitiva del giurì. La seconda viene a costituire un'appendice al capo delle assisie e dei giurati, e commenta i varii articoli del codice di procedura penale riguardante i doveri e le attribuzioni delle Corti d'assisie e dei giurati.

Tracciato brevemente lo sviluppo storico dell'istituzione del giurì, e colla scorta di quel celebre giureconsulto, che è l'Eineccio, data un'idea del modo col quale seguivano presso il popolo romano i pubblici giudizi, che in sè ne contenevano i germi, egli si fa ad esporre le accuse che si appongono al sistema dei giurati, e dopo d'averle con lodevolissima imparzialità esposte, vi pone allato gli argomenti che dall'opposta scuola vengono tratti in campo a difesa, di modo che facile riesca il conoscere da qual parte siavi preponderanza di ragioni. Dichiarasi egli ricisamente favorevole all'istituzione cui giudica utile e conveniente, sia sotto il riguardo personale dei giudici e degli accusati, sia rispetto al generale sentimento della giustizia, sia finalmente riguardo all'influenza ch'essa può esercitare sull'umanità, sulla civiltà e sulla legislazione.

« Nessuno, egli dice, può quindi disconoscere che, questo sistema, mentre rassicura gli accusati sull'integrità ed imparzialità dei loro giudici del fatto, alla scelta dei quali per mezzo delle ricusazioni la legge loro apre largo campo, torna eziandio a maggior decoro della magistratura legale, che esonerata dalla più grave e pericolosa responsabilità, quale è quella di pronunciare sulla colpevolezza degli accusati, e ristretta all'alto ufficio di applicare la legge ai fatti accertati dai giudici popolari, non può più essere cagione di sospetto o di diffidenza per propensione favorevole al potere da cui riceve il mandato di giudicare. Il qual risultato quanto contribuisca a rendere più rispettata la giustizia nelle masse popolari nessuno potrà disconoscerlo fra coloro che trattando giudizi o civili o penali sono avvezzi ad udire tuttodì essere la condanna o l'assoluzione di un tale individuo l'effetto dell'odio o della persecuzione, della deferenza, o parzialità di questo o di quel giudice, i quali ben sovente non conoscono nè i litiganti, nè gli imputati. Allorchè adunque la scelta dei giudici ed il modo d'amministrare la giustizia saranno posti in tale evidenza popolare che nessuno possa avere la menoma ombra intorno alla regolarità ed all'imparzialità dei giudizi sarà maggiore il trionfo della giustizia, e più venerato il suo nome. Ora questo scopo si può ottenere agevolmente per mezzo delle assisie coi giurati, difficilmente colle sole magistrature permanenti.

« Se poi da questo sistema trae vantaggio la giustizia, dalla sua influenza non vanno esenti l'umanità, la civiltà e la legislazione. E valga il vero, se le umane associazioni non possono sussistere solidamente se non quando le esigenze individuali sono conciliate coll'interesse generale, se scomposto l'equilibrio tra gli interessi delle masse e quelli degli individui sorge l'anarchia ed il dispotismo; se le leggi hanno per proprio scopo di regolare questi interessi, e di mantenere quest'equilibrio, affinchè la società progredir possa nella civiltà e nel ben essere, egli è però certo, che quel risultato non può ottenersi con pene severe, esacerbate, disumane. L'azione produce la reazione proporzionata e ciò nelle cause fisiche come nelle morali. I popoli trat-

Capitano di fregata di 1.a cl.; Commissario di marina di 1.a cl.; Medico direttore; Ingegnere navale di 1.a cl.; Contabile principale di magazzino; Tenente-colonnello	3000	100	4000
Capitano di fregata di 2.a cl.; Commissario di marina di 2.a cl.; Medico di vascello; Ingegnere navale di 2.a cl.; Direttore degli studi delle regie scuole di marina; Contabile di magazzino di 1.a cl.; Capo meccanico; Maggiore	2500	70	3200
Luogotenente di vascello; Sotto-commissario di marina di 1.a, 2.a e 3.a cl; Medico di fregata di 1.a e 2.a cl.; Farmacista capo; Sotto-Ingegnere navale di 1.a e 2.a cl; Professori di 1.a, 2.a e 3.a cl. nelle regie scuole di marina; Contabile di magazzino di 2.a cl. ed Aiutante contabile di magazzino di 1.a cl.; Cappellano; Piloto di 1.a cl.; Meccanico di 1.a e 2.a cl.; Capitano	1900	35	2250
Sottotenente di vascello; Sotto-Commissario di marina aggiunto di 1.a e 2.a cl; Medico di corvetta di 1.a cl.; Farmacista di 1.a cl.; Sotto-Ingegnere navale di 3.a cl.; Professori aggiunti di 1.a e 2.a cl. nelle regie scuole di marina; Aiutante contabile di magazzino di 2.a e 3.a cl.; Piloto di 2 a cl.; Primo capo Macchinista; Luogotenente	1125	25	1500
Guardia-Marina di 1.a cl.; Scrivano del commissariato di marina; Allievo ingegnere; Medico di corvetta di 2.a cl.; Farmacista di 2.a cl.; Ripetitore; Maestri e Macchinisti delle regie scuole di marina; Assistente di magazzino; Piloto di 3.a cl.; Secondo capo Macchinista; Sottotenente	1000	20	1300
Secondo piloto di 1.a e 2 a cl.; Nocchiere di 1.a, 2.a e 3.a cl.; Capo-Cannoniere di 1.a, 2.a e 3.a cl.; Primo Macchinista; Secondo Macchinista; Aiutante macchinista; Capo-Maetro di 1.a e 2.a cl.; Secondo Capo-Maestro di 1.a cl.; Maestre d'ascia di 1.a e 2.a cl; Maestro veliere di 1.a e 2.a cl.; Sotto-Ufficiale di maggiorità; Assistente di 1.a e 2.a cl. del Genio navale; Magazziniere di 1.a, 2.a e 3 a cl.	730	18	1000
Secondo Nocchiere; Secondo Capo-Cannoniere; Secondo Capo-Maestro di 2.a cl.; Maestri d'ascia di 3.a cl.; Maestri velieri di 3 a cl.; Capo musica; Furiere maggiore; Tamburrino maggiore; Trombettiere maggiore; Capo armaiuolo	500	15	725
Allievo Piloto; Timoniere, Caporale Cannoniere; Allievo di maggiorità; Secondo Maestro della maestranza; Furiere; Sergente; Capo Armaiuolo di 2.a cl.	415	10	565
Marinaio di 1.a, 2 a e 3.a cl.; Marinaio cannoniere di 1.a e 2.a cl; Caporale maggiore; Musicante; Caporale furiere; Marinaio guardiano; Caporale tamburrino; Caporale trombettiere; Fuochista di 1.a e 2.a cl.; Caporale; Carbonaro di 1.a e 2.a cl.; Operaio di 1.a e 2.a cl.; Marinaio di maggiorità; Capo-Sarto; Capo-Calzolaio; Caporale prevosto	360	7	465
Infermiere; Soldato; Alunno marinaio	300	6	400

V. D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina
D. ANGIOLETTI.

Il Num. MDLXIX della parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la relazione presentata il 16 dicembre 1864 dai tre Commissari incaricati di esaminare più particolarmente l'andamento della Società inglese d'assicurazioni sulla vita *The Gresham*;

Ritenuto constare dalla relazione predetta non esservi stato reclamo alcuno da parte degli assicurati alla Compagnia e nulla riscontrarsi che possa con fondamento elevar dubbio sulla consistenza della medesima e sulla lealtà della Direzione, per cui occorre soltanto che siano tolte dubbiezze e meglio spiegati alcuni articoli dello Statuto;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, non che la Società nelle sue osservazioni;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel termine di giorni sessanta prossimi la Società *The Gresham* dovrà giustificare presso l'Uffizio Commissariale del Distretto di Torino:

1. di aver pubblicato nella loro interezza gli Statuti della Compagnia tradotti in italiano;

2. di avere introdotto nell'intestazione dei manifesti e programmi la situazione del capitale sociale, distinguendo il fondo effettivo dal nominale e dichiarando il limite massimo e minimo cui dall'Assemblea generale può essere elevato o ridotto il capitale medesimo;

3. stabilire nettamente nei suoi manifesti e programmi la condizione della Compagnia riguardo alla responsabilità de'suoi azionisti;

4. aggiungere ne'sunti degli Statuti sociali le disposizioni contenute nell'art. 75 concernente i casi in cui è fatta facoltà al Consiglio di Direzione di sospendere temporaneamente il pagamento delle somme dovute agli assicurati;

5. presentare a richiesta dell'Uffizio Commissariale, e referibilmente al decorso esercizio, i documenti necessari a chiarire la condizione finanziaria della Società e la liquidazione della parte degli utili promessa agli assicurati in partecipazione, fermo l'obbligo della periodica esibizione dell'annuale rendiconte prescritto con Nostro Decreto de'29 dicembre 1861 e della successiva presentazione dei documenti predetti a misura che si produrranno in avvenire.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 29 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

S. M. con Decreto R. del 18 dicembre 1864 ha accettato la rinunzia al posto di impiegato in disponibilità di Lodi Luigi, correttore dell'ex-Gazzetta ufficiale di Modena, accordandogli un'annata di stipendio a titolo di gratificazione.

S. M. con Decreto R. del 18 dicembre 1864 ha accettata la rinunzia al posto d'impiegato in disponibilità fatta dal sig. Joli Camillo, compilatore dell'ex-Gazzetta ufficiale di Modena, accordandogli un'annata di stipendio a titolo di gratificazione.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha in udienza del 29 gennaio 1865 fatto la seguente disposizione:

Malinverni avv. Giuseppe, delegato di circondario di 1.a classe nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, nominato applicato di 3.a classe presso il Ministero dell'Interno.

S. M. in udienza del 20 marzo 1865 ha fatto la seguente disposizione:

Cordero di Montezemolo marchese Massimo, prefetto di Bologna, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno S. M in udienza del giorno 7 marzo 1865 ha fatto le seguenti disposizioni:

Patrizi Luigi, uffiziale di 2.a classe nel soppresso Ministero dell'Interno di Napoli in disponibilità, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Caprioli Carlo, uffiziale di 1 a classe nella soppressa segreteria generale di Stato di Napoli in disponibilità, id.

Nella Gazzetta di ieri, n. 84, colonna 2.a, linea 13, invece di *Domenico* Boccardo professore di economia politica nell'Università di Genova, si legga *Gerolamo* Boccardo professore di economia politica.

E invece di *Cav.* De-Filippo e *Cav.* Baldacchini, leggasi *Comm.* De-Filippo e *Comm.* Baldacchini.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 7 *Aprile*

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

Visti gli articoli 77 e 79 della Legge 13 novembre 1859;

Visti gli articoli 55, 144, 145 e 147 del Regolamento Universitario approvato con R. Decreto 20 ottobre 1860;

Vista la deliberazione presa dalla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali in sua seduta del 7 gennaio ultimo scorso,

Si notifica quanto segue:

Nel giorno di lunedì 4 dicembre venturo avranno principio in questa R. Università gli esami di concorso per uno dei posti di dottore aggregato in detta Facoltà.

Tali esami verseranno sulla *Zoologia.*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare al Preside della Facoltà medesima la loro domanda corredata del diploma di laurea conseguita o confermata in una delle Università del Regno, dal quale risulti avere l'aspirante compiuto da due anni il corso.

La dissertazione e le tesi saranno trasmesse a questa Segreteria entro tutto il giorno 4 vegnente novembre e le domande coi documenti a corredo fra tutto il giorno 19 dello stesso mese di novembre.

Torino, 8 aprile 1865.

D'ordine del Rettore

Il Segretario Capo
AVV. ROSSETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

3° *pubblicazione.*

Essendosi chiesta la rettifica dell'iscrizione accesa sul Gran Libro al consolidato 5 0/0 sotto il n. 90020, per la rendita di L. 575, in favore di Cassina Gio. Batt. fu Giovanni, domiciliato in Candia (Lomellina), con quella di Cassina Gio Batt. fu Giacomo, domiciliato in Candia (Lomellina),

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione, quando non intervengano opposizioni, si farà luogo alla chiesta rettifica.

Torino, addì 16 marzo 1865.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Le rendite sotto designate essendo divenute alienabili per autorità del giudice, conformemente al disposto dallo art. 33 della Legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti Certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione,

Si notifica a termini dell'art. 53 del Reale Decreto 28 stesso mese ed anno che le iscrizioni furono annullate e che i relativi Certificati sono divenuti di niun valore.

Num. delle iscrizioni	Intestazione	Rendita
	Debito 1861	
	Iscritta alla Direzione Generale	
49207	Bernardi Amedeo fu Giuseppe domiciliato in Torino	L. 1000 »
	Vincolata per cauzione del titolare qual esattore del 3° ufficio di Torino.	
	Iscritta alla Direzione di Palermo	
2654	Garufi Giuseppe di Pasquale domiciliato in Messina	» 425 »
	Vincolata a favore del Banco Regio per cauzione del sig. Anzaldi Patti Francesco cassiere del rame della Cassa di Corte di Messina.	

Torino, il 31 marzo 1865.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo della 1.a Divisione
Segretario della Direzione gen.
CIAMPOLILLO.

ESTERO

SPAGNA. — L'abbandono di San Domingo si vinse, come già annunziammo, alla Camera dei deputati con 168 suffragi contro 55. Grande influenza sulla deliberazione esercitò il discorso del ministro di Stato:

« Domanderò primieramente ai deputati dell'opposizione » diss' egli: « che cosa bisogna fare? Vincere a qualunque costo? conservare San Domingo a qualunque costo? Sono due questioni distinte; vincere a qualunque costo per abbandonare poscia San Domingo, implica la confessione che l'annessione fu mal fatta, perchè altrimenti si direbbe: conserviamo S. Domingo a qualunque costo. È una questione stretta. Non v'ha per la Spagna necessità di continuare la guerra di San Domingo per dimostrare la costanza ed i mezzi del paese, ed il valore de' suoi soldati. Più grave è la seconda questione; il ministro non è stato convinto dal discorso del signor Ulloa del vantaggio che vi sarebbe nel conservare San Domingo.

Non si tratta di difendere l'indipendenza minacciata della Spagna, nè l'onore di essa. Conservare San Domingo non è la stessa cosa che scoprire l'America o combattere per la nostra indipendenza. Il sig. Ulloa dettò fedelmente la storia dell' annessione, ma non dedusse alcuna conseguenza dalle sue premesse. Infatti l'isola di San Domingo è uno dei paesi che soggiacquero a maggiori vicissitudini e sventure. Fu spagnuola, fu mezza francese mezza spagnuola, fu tutta dei Francesi, fu sottomessa a un governo negro, il primo di questo genere che siasi stabilito nel mondo e il solo che esista oggi, oltre la Repubblica di Liberia presso Fernando Po, fu finalmente indipendente.

La parte dominicana restò sottomessa di fatto al Governo di Haiti dal 1822 sino al fine del 1843. A quell' epoca, essendo i Dominicani stanchi delle discordie e degli atti di ridicola tirannide, per cui non avevano potuto godere tranquillità, l'ultimo presidente determinò di dar fine alla dominazione di Haiti e si dichiarò indipendente. Da quel momento i Dominicani compresero che non potevano vivere isolati e si rivolsero alle autorità di Cuba e di Portorico per proporre loro l'annessione alla Spagna, facendo ogni sorta di promesse e di manifestazioni in favore dell' adesione.

Il degno generale Valdes, che trovavasi a Cuba, non diede ascolto a queste offerte che con molta riserva, sapendo assai addentro nelle alte cose della politica. Perchè si presenti a voi un Potosì non avete subito ad impadronirvene, bisogna anche aver riguardo al tempo ed alle circostanze.

Nè i popoli vivono soltanto d'oro. Le autorità di Portorico, isola più vicina a San Domingo che non Cuba, ricevevano con benevolenza le petizioni degli annessionisti, ma riputavano grave la quistione e nelle loro risposte allegavano ora l'insufficienza delle loro istruzioni, ora quella dei poteri dei petenti.

Fondamento della politica spagnuola nelle nostre Antille era l'astenersi da ogni contatto con San Domingo. E perchè? Perchè Cuba e Portorico non amavano la

---

tati col bastone, colle verghe, con deturpazione della persona, col palo, col rogo e con altri crudeli supplizi rimangono barbari come barbare sono le pene che loro s'infliggono. La mitezza della pena giova a rendere l'uomo meno irritato contro la società, costretta a servirsi di quest'estremo rimedio. Il ragazzo, castigato in modo da comprendere che il castigo è diretto a correggerlo, non inviperisce, nè contrae carattere iracondo e vendicativo come quello che si accorge provenire il castigo dallo sfogo d'una collera o d'un mal umore. Per civilizzare i popoli bisogna bensì da un canto provvedere alla loro istruzione ed educazione ed a migliorarne le condizioni materiali, ma nello stesso tempo conviene scemare la reazione. Stabilita la proporzione fra le pene, la più grave delle medesime perverrà coll'andar del tempo a produrre lo stesso effetto della precedente anche più rigorosa a cui venne surrogata. Se la pena dei lavori forzati a vita potesse essere presentata ad una generazione come la più grave ed umiliante, l'idea d'una tale condanna dovrebbe commuovere gli animi ben più profondamente di quanto commove l'odierna popolazione la frequente applicazione di simile pena. »

Non potevasi più brevemente ed in modo più chiaro esporre gl'immensi vantaggi che l'istituzione dei giurati produce, a preferenza di qualsiasi altra forma di processo penale. La stessa teoria or esposta sull'efficacia delle pene, sulla proporzione che deve esistere fra le diverse punizioni, benchè in se stessa abbastanza vaga, e ben difficile ad attuarsi praticamente dal legislatore che con una sola disposizione di legge non potrebbe distinguere popolazioni da popolazioni, delinquenti da delinquenti, trova la sua pratica attuazione nel giurì. E, come ben osserva il chiarissimo autore, la facoltà lasciata ai giurati di poter ammettere circostanze attenuanti in ogni fatto criminoso sulla di cui esistenza o meno sono chiamati a giudicare nei rapporti di certi individui; facoltà che senza diminuire il morale prestigio della legge permette che essi possano adattare i loro verdetti alle circostanze dei luoghi, dei tempi, delle passioni e degli stessi pregiudizi, diventa un valevole rimedio contro quella rigorosa e nuda applicazione della pena, la quale pur tante volte verrebbe a disconoscere, a violare, quasi diremmo, quelle leggi generali umanitarie che pur sempre devono aver un peso nella bilancia della punitiva giustizia. Premesse tali massime, nelle quali noi maggiormente ci addentrammo, siccome quelle che formano per così dire la parte filosofica, dottrinaria del lavoro del Senatore Massa Saluzzo, e nelle quali egli ebbe la mano libera per esporre le proprie idee ed opinioni sull'istituzione che forma l'oggetto dell'opera, l'autore entra addirittura ad esaminare, articolo per articolo, le molteplici disposizioni contenute nelle varie leggi che regolano presso di noi i giudizi delle Corti d'assisie, l'elezione dei giurati, e la composizione del giurì.

Noi nol seguiremo su tale vasto terreno. Le leggiere mende, che forse qua e là potremmo trovare, sono ben poca cosa perchè valga la pena di segnalarle, e l'appunto più grave che noi ci sentiremmo inclinati di fare all'opera intera, quello cioè di non sollevarsi troppo al disopra della pura necessità di dar ragione delle principali e più ardue questioni, alle quali può dar luogo l'interpretazione degli articoli di legge relativi all'istituzione di cui trattasi, questo appunto cade di per sè quando noi vediamo l'egregio autore dichiarare per primo, che il compendio che egli offriva al pubblico non avrebbe forse potuto appagare quanti bramano esaurire al fondo la scienza, i cultori della quale potranno trovarne messe più abbondante nei volumi dell'opera sul codice di procedura penale, in cui con maggior corredo di ragionamento, di esempi e decisioni delle Corti Supreme, verrà tenuta parola sullo stesso argomento.

Il compendio che ora ci presenta il conte Massa Saluzzo è lavoro che sa per così dire d'attualità, ed è anzi sotto questo speciale aspetto per la prossima estensione a tutto lo Stato del giurì, ch'egli si risolveva a far di pubblica ragione questi suoi studi, affine di recare a cognizione dei membri delle Corti d'assisie, ai quali era più necessaria la spiegazione del testo della legge, cioè i giurati, quanto di più saliente da dotti autori e dalle diverse Cassazioni del Regno erasi in argomento più volte pronunziato. Pei giurati quindi è esclusivamente fatto il libro del Massa Saluzzo: egli adoperò particolare studio perch'essi potessero ampiamente conoscere quali fossero le attribuzioni loro ed i loro doveri; e noi crediamo vi sia completamente riescito.

« In questo compendio, egli dice, mentre i membri giudiziari della Corte troveranno rammentate le regole colle quali si deve procedere per la formazione della lista dei giurati della sessione, per la composizione del quadro dei giurati destinati ad intervenire nel giudizio, per la decisione delle quistioni che si possono presentare in tale occasione, e di quelle che possono sorgere nel corso del dibattimento e nelle deliberazioni che precedono la sentenza, i giurati troveranno svolta la teoria, la giurisprudenza e la pratica che possono guidarli nel compimento dell' importante e delicato loro ufficio. Così essi conosceranno gli encomii e le censure che si fanno alla loro istituzione, i vantaggi e gli inconvenienti che possono nascere dalla retta o mala via sulla quale possono inoltrarsi nello scendere in questo giudiziario arringo popolare: troveranno additate le regole alle quali possono più sicuramente attenersi per attingere una coscienziosa convinzione dei fatti per cui devono profferire il loro verdetto, e per risolvere le questioni loro proposte in maniera da evitare gli scogli che ordinariamente s' incontrano nel pronunciare dichiarazioni che sieno precise e scevre di dubbiezze ed ambiguità. »

Conchiudendo noi diremo che se il libro del sig. conte Massa Saluzzo dal lato della scienza non è gran cosa, dal lato dell' utilità pratica è di un valore inestimabile, e tale da desiderarsi che venga letto, e da tutti coloro che ponno venir chiamati all' importantissimo ufficio del giurato, studiato, come si merita un coscienzioso lavoro che varrà a porli in grado d' eseguire esattamente e con cognizione di causa i loro doveri.

O. ZANOBI.

vicinanza di un' isola sempre in effervescenza dal 1822 e dominata dalla schiatta negra. »

Richiamando quindi le sue personali reminiscenze il ministro racconta che durante il suo soggiorno a Portorico non udiva parlare di San Domingo più che della Cina. La Repubblica negra doveva travagliarsi di fare proseliti, e il ministro vide sempre sequestrare i bastimenti di San Domingo. Nulle erano le relazioni commerciali fra le due isole, quasi gli stessi essendo i loro prodotti.

Ricordate le fallite missioni dei signori Villanueva e Abril recatisi a Portorico per promuovere l'annessione, il ministro viene a parlare di una missione più importante, quella del signor Baez e consorti, che passarono per Portorico e recarono lettere del generale Mirasol. Quattordici mesi durò il soggiorno del signor Baez a Madrid e per tutto quel tempo, dopo la fine del 1846, non potè far gradire le sue proposte di far riconoscere l'indipendenza dominicana per poi giungere, se si fosse dato ascolto alle sue preghiere, a trattare o del protettorato della Spagna o dell'annessione. Il sig. Baez non potè farsi ascoltare da alcuno dei ministri che si succedettero al potere per cui passarono, a quel tempo i moderati di tutte le gradazioni. Ora questo partito moderato non conosceva che la politica tradizionale stabilita in America relativamente a S. Domingo. Questa consiste nell'astenersi da ogni immistione nelle cose di quest'isola onde si credeva non potesse provenirci che male. Dir del bene di questa politica sarebbe un lasciarsi trascinare a parlare dei mali cui l'annessione generò. Per altra parte il ministro comprende che era naturale il chiedere l'annessione.

A Cuba ed a Portorico il Governo spagnuolo stabilì università e professori, introdusse ovunque il progresso, contrasto colla condizione di San Domingo. Tuttavia a costa della grande prosperità di Cuba e di Portorico ha in queste isole un sistema di cui il ministro non può dir bene, è il sistema della schiavitù. Il perchè consigliò sempre di preservare queste isole dal contatto di San Domingo. Non ottenne risposta satisfacente quando dimandò come si eviterebbero le conseguenze di comunicazioni sì pericolose pei coloni spagnuoli.

Secondo l'opinione del ministro di Stato i tre presidenti che si succedettero dopo il 1844 nella Repubblica dominicana, che sono il generale Santana, il generale Baez e il signor Zimenes, furono del pari partigiani dell'annessione. Non era questione che di opportunità. L'idea della riunione del territorio dominicano alla Spagna si faceva ogni giorno più forte e tuttavia il generale O' Donnell, sendo a Cuba, erasi chiarito favorevole al mantenimento della politica tradizionale relativamente a San Domingo.

Dopo di avere insistito sul carattere affatto spontaneo del fatto dell'annessione compiuta; il ministro di Stato enumera i carichi e gli ostacoli cui dovette andare incontro l'amministrazione spagnuola. Ecclesiastici, giudici, militari penarono tutti egualmente a farsi ubbidire nella cerchia delle loro rispettive attribuzioni.

Le autorità militari diedero grande importanza ai posti fortificati che si avrebbero nell'isola e furono specialmente raccomandate le fortificazioni di Samana. Ora Samana non è che un vasto cimitero e tutte le altre considerazioni debbono dileguarsi davanti a quella. Il ministro niega che la possessione di San Domingo sia vantaggiosa per gl'interessi commerciali, politici ed economici della Spagna. Secondo lui tutto rimane a creare in materia di depositi e vie di comunicazione e mancano nell'isola le braccia dei lavoranti.

Il signor Ulloa fece una seducente pittura di ciò che fra alcuni anni sarebbe San Domingo se la Spagna vi mantenesse la sua bandiera. Ma il Governo della nazione si dà maggior pensiero dei miglioramenti che si hanno ancora ad effettuare nella metropoli che non di istituzioni progressive onde vorrebbonsi dotare popolazioni mezzo selvaggie.

Parleremo di strade ferrate a costruire a San Domingo quando lo stesso suolo di Castiglia manca tuttavia di indispensabili comunicazioni? Si spenderanno in lontani paesi capitali onde ha il maggior bisogno la madre patria?

Per altra parte, checchè dica il signor Ulloa, è inutile far assegnamento sui mezzi di quell'isola. San Domingo rendeva altre volte alla Spagna dieci milioni di reali e costava da 60 a 70 milioni all'anno, quando non si faceva la guerra. In somma, dice il ministro, bisogna metter a parte la questione esclusiva delle finanze, nonchè quella dell'onore nazionale di cui non si tratta qui. È anzitutto una questione d'interesse politico beninteso e di buon senso pratico. Ecco il motivo per cui si deve abbandonar San Domingo.

FATTI DIVERSI

NOTIZIE UNIVERSITARIE. — Domenica, 9 aprile, alle ore 2 pomeridiane, il professore Castrogiovanni darà la sua lezione di estetica sulla Divina Commedia in questa Regia Università di Torino.

R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN MODENA. — *Adunanza della Sezione di Lettere* 21 *marzo* 1865.

Il presidente della sezione cav. prof. Luigi Vaccà dà lettura della prima parte di una Memoria storica del socio marchese Giuseppe Campori intorno la dimora di Lodovico Ariosto nella Garfagnana. In essa dopo aver toccato della condizione di quella vallata e dei danni che ebbe a patire dalle discordie, dalle mutazioni e dalle guerre, viene ad estendersi sulle vicende che precedettero e immediatamente seguirono l'ultima annessione della medesima agli Estensi; si espongono quindi le cause che indussero il duca di Ferrara a conferire all'Ariosto il difficile incarico di andar a governare quella sua provincia, e quelle che ne consigliarono al poeta l'accettazione; con vari argomenti si conforma la verosimilianza di quell'aneddoto narrato da un biografo sulle dimostrazioni d'onore fatte all'Ariosto dai masnadieri banditi sulla via dei monti che conduce alla Garfagnana, finalmente si porge un quadro dei disordini che agitavano quella provincia e delle difficoltà quasi insuperabili che si frapponevano alla pacificazione della medesima.

Il segr. della sezione BAISINI.

MONUMENTI. — Leggesi nella *Lombardia* del 7:

Ieri la Commissione pel monumento a Cavour, nelle persone del signor cav. Giulio Carcano, Eleuterio Pagliano, Francesco Della Porta e dott. Francesco Giani, per invito dei signori Antonio Tantardini ed Odoardo Tabacchi, e per incarico della Giunta Municipale, si è recata ai pubblici giardini ad esaminare la statua di Cavour e quella dell'Italia fuse in bronzo dal Papi e testè giunte da Firenze. La Commissione proferì il voto favorevole; le due statue furono trovate incolumi e di perfetta esecuzione.

BELLE ARTI. — Scrivono da Roma 31 marzo alla *Gazzetta di Venezia*:

Nelle sale governative del Locale del Popolo è incominciata l'esposizione promossa dalla Società de' cultori ed amatori di belle arti. I quadri finora esposti non sono molti; ma alcuni hanno grande pregio artistico. E primo parmi quello del pittore De Rossi, di Ivrea. Questo quadro rappresenta una commedia del Goldoni: la scena è piena di vita, le figure ne' loro diversi atteggiamenti piene di tale espressione, e rappresentate con tale una naturalezza, che non si potrebbe far meglio. Basta questo quadro a mostrare che il De Rossi è grande pittore. Non mi fermo a parlarvi degli altri dipinti, riserbandomi a migliore occasione.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il fascicolo LI dell'anno V della *Rivista dei Comuni Italiani* contiene articoli: di Vittorio della Nave, le sottoprefetture; Eugenio Ferraro l'onsiglione sottoprefetto, studio comparativo di leggi comunali; B. O., sulle leggi del pubblico insegnamento; Michele Bertelli, la rendita sul debito pubblico e l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; F. V. Galanti e L. Prezzolini, rassegna bibliografica; ecc.

NOTIZIE MUSICALI. — La signora Irene Follis, arpista del R. Teatro, prima di partire per un lungo viaggio, darà domani sera (9 corr.) un concerto d'addio al Teatro Scribe, coadiuvata dai signori dilettanti dell'Accademia Filodrammatica di Torino, i quali vi rappresenteranno l'applaudita commedia del signor Carlo Nugelli, *Una bolla di sapone*, e dall'intero corpo di musica del 18.o reggimento che le fu gentilmente concesso.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 8 APRILE 1865

La Camera dei deputati nella seduta di ieri, che incominciò alle otto e mezzo del mattino e con breve intervallo dopo il mezzogiorno terminò alle 6 1|4 pomeridiane, approvava in primo luogo questi due disegni di leggi:

Abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, alla cui discussione prendevano parte i deputati Salaris, Sineo, il Ministro di Agricoltura e Commercio e il Relatore Mancini;

Cessione di stabili demaniali ai Municipi dell'Isola del Giglio, di San Stefano al Corno, di Serravezza, di Torino, e di Firenze, che non diede argomento a discussione.

Quindi proseguiva la discussione dello schema di legge relativo all'ordinamento e all'ampliazione delle reti ferroviarie del Regno, intorno ad alcune disposizioni del quale ragionavano i deputati Valerio, Lazzaro, Bonghi, Boddi, Massola, Depretis, Devincenzi, il Relatore Correnti, e i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Nella stessa tornata la Camera deliberò di non separarsi prima di avere discusso il disegno di legge concernente la soppressione delle Corporazioni religiose.

DIARIO

Con 9 contro 6 voti la Dieta federale germanica deliberava in tornata straordinaria il 27 marzo che nella tornata ordinaria del 6 corrente sarebbe addivenuta ai voti sopra la proposta bavara. Un telegramma annunziava ieri sera che l'Alta Assemblea finì per adottare quella proposta nuovamente con 9 contro 6 voti. Dichiarato l'esito, l'Austria, la quale nella votazione aveva preso parte colla Baviera contro la Prussia, dichiarò che se il Governo del Re Federico Guglielmo consentisse di sciogliere la quistione secondo la risoluzione della Dieta avrebbe rinunziato ad ogni vantaggio particolare e non avrebbe chiesto che la sola restituzione delle spese di guerra. Ma il rappresentante prussiano dichiarò dal canto suo che il suo Governo persisterà in volere che fossero esaminate le quistioni di diritto e le ragioni speciali che ha già mosso innanzi riguardo ai Ducati.

Del resto un giorno prima di questo voto il Governo prussiano manifestava ancor più chiaramente i suoi propositi intorno alla quistione dello Slesvig-Holstein. Il ministro della guerra presentava il 5 corrente alla Camera dei deputati un disegno di legge che apre al Governo un credito straordinario per la marina. La somma chiesta pei primi sei anni è di 68 circa milioni di lire (la metà da ottenersi per mezzo di un prestito) per la costruzione di porti e per l'acquisto di navi da guerra. La somma da chiedersi al prestito sarà estinta, incominciando dal 1872, per annualità di 1 0|0 almeno. Il signor De Roon dichiarò, deponendo la proposta di legge, che la Prussia è fermamente risoluta di rimanersi a Kiel e di fortificare quel porto.

Dobbiamo a questo proposito ritornare sulla conferenza tenuta il 26 marzo a Berlino dal Comitato dei 36. V'assistevano dodici membri di esso Comitato, dodici pure del Comitato permanente delle società slesvig-holsteinesi e otto deputati di parte progressista della Dieta prussiana. Le deputazio e slesvig-holsteinese, esposte le condizioni dei due Ducati, dichiarò essere possibile una composizione colla Prussia a questi patti: 1. I Ducati siano costituiti in unico stato col dritto ereditario nella linea mascolina del Duca d'Augustenborgo e siano indipendenti così nelle loro faccende interne come nelle federali; 2. Non si disponga dello Slesvig-Holstein senza l'assentimento di quelle popolazioni o della loro Rappresentanza convocata giusta la costituzione del 1848. Ma siccome il bene dei Ducati non deve farsi a danno dell'Alemagna la Deputazione protesta che i Ducati e il Duca sono disposti a fare alla Prussia quelle concessioni che la sicurezza dell'Alemagna può richiedere. Consente quindi: 1. che l'esercito dei Ducati sia composto, istruito ed armato allo stesso modo dell'esercito di Prussia e che la Prussia n'abbia anche, se vuole, l'ispezione e ne disponga in tempo di guerra; 2. che la Prussia innalzi nei Ducati fortezze e scavi porti di guerra fortificati secondo richiederà la sicurezza della frontiera alemanna; 3. che la Prussia disponga de' marinai dei Ducati giusta le leggi vigenti, e i Ducati concorrano equamente alle spese della marina prussiana finchè non sarà creata una flotta nazionale; 4. che lo Slesvig entri nella Confederazione germanica e lo Slesvig-Holstein nell'Unione doganale; 5. infine che la Prussia abbia dritto alla costruzione e all'esercizio di un canale del Baltico al Mare del Nord traverso ai Ducati.

Il Comitato permanente delle Società slesvig-holsteinesi considera però come assolutamente incompatibile coll'indipendenza dei Ducati: 1.o che le truppe loro prestino giuramento di bandiera al Re di Prussia; 2.o che la Prussia levi uomini pel suo esercito e che l'ordinamento, la legislazione e la giurisdizione militare della Prussia siano trapiantati nei Ducati senza il consentimento delle autorità loro; 3.o finalmente che il servizio delle dogane, delle poste e dei telegrafi sia fatto da autorità prussiane. Il Comitato dichiarò terminando che la popolazione dello Slesvig-Holstein resisterà a tutto suo potere contro qualsiasi violenza e che quando mai avesse a sostenere una somigliante lotta confida che il sentimento del dritto e dell'onore della nazione tedesca la proteggerà e le darà soccorso efficace.

Riferimmo già le risposte in vario senso di un certo numero di Cantoni svizzeri alla circolare del Consiglio federale intorno agl' Israeliti. Ora ha risposto anche il Cantone di Berna. Esso pensa che lo stabilimento degl'Israeliti svizzeri non è in niuna guisa inceppato nel Cantone e che per conseguente non crede di dover pronunciarsi pro o contro la revisione della costituzione del 1848.

La Camera dei Lords adottò una legge che provvede alla difesa delle colonie senza aumentare i carichi della madrepatria. Giusta la nuova legge ogni colonia può, mediante la sanzione della Corona e sotto le condizioni che questa stabilirà, armare un naviglio e mantenere il personale navale, costituire una riserva di volontari marinai e chiedere all' Ammiragliato britannico gli ufficiali e gli agenti necessari per assettare ogni cosa che riguardi la flotta della colonia. I volontari marinai delle colonie faranno parte della riserva della marina reale, e potranno in tempo di guerra essere chiamati al servizio nella flotta della Regina. Il Governo di S. M. potrà accettare i servizi delle marine coloniali se giudichi utile allo Stato questo provvedimento. Infine, salvo altrimenti provvegga il Parlamento di Londra, il Governo centrale non farà nissuna spesa per l'ordinamento delle nuove marine militari delle singole colonie. Scopo di questa legge è di rendere disponibile una parte delle forze navali che la Granbretagna adopera a servigio delle sue colonie e di assicurarle in tempo di guerra il concorso delle forze locali che intende a creare. La nuova legge dimostra nel tempo medesimo, come affermava ancora testè lord Palmerston a proposito delle fortificazioni del Canadà, che il Governo inglese persevera nella disposizione di voler generalizzato il sistema che va sì rapidamente allargandosi dell' indipendenza quasi completa, e anche intiera se occorre, delle sue colonie.

Ricardo Cobden avrà un busto nel Museo di Versailles. I giornali di Parigi fanno plauso a quest'omaggio reso dall' Imperatore de' Francesi all'illustre economista, e ricordano che Humboldt è stato sin qui l' unico personaggio straniero che abbia ottenuto somigliante onore in Francia.

Un supplemento alla Gazzetta d'oggi contiene: un Decreto Reale che approva il riparto di una somma per sussidi stradali ai Comuni e ai Consorzi; un Decreto Reale che concede un nuovo sussidio per la strada comunale da Ponte Petri a Pracchia; un Decreto Reale con annesso Regolamento per l'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia; e inserzioni legali.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Francoforte, 6 *aprile*.

La Dieta ha adottato con voti 9 contro 6 la proposta della Baviera.

L'Austria ha votato in favore, dichiarando in seguito che se la Prussia acconsentiva a sciogliere la quistione nel senso della proposta adottata dalla Dieta, essa avrebbe rinunziato ad ogni vantaggio particolare, riservando di farsi soltanto rimborsare le spese della guerra.

La Prussia dichiarò che persisteva nel voler che siano esaminate le quistioni di diritto e le sue speciali ragioni.

Parigi, 7 *aprile*.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0|0	— 67 80
Id. id. 4 1|2 0|0	— 95 40
Consolidati Inglesi	— 90 7|8
Consolidato italiano 5 0|0 contanti	— 65 80
Id. id. id. fine mese	— 65 90
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 826
Id. id. id. italiano	— 458
Id. id. id. spagnuolo	— 567
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 307
Id. id. Lombardo-Venete	— 555
Id. id. Austriache	— 445
Id. id. Romane	— 272
Obbligazioni	— 217

Firenze, 7 *aprile*.

Stassera la salma del generale Fanti venne trasportata al Campo Santo. Senatori e deputati, le autorità civili, militari e municipali, la Guardia Nazionale e la truppa hanno accompagnato il feretro e gli hanno reso gli ultimi onori. Popolazione immensa.

Parigi, 7 *aprile*.

Corpo legislativo. — Segue la discussione sopra l'indirizzo. La Commissione dell'indirizzo presenta un paragrafo addizionale per ringraziare il Governo della dichiarazione da lui fatta di scegliere, salvo i casi eccezionali, i sindaci fra i membri del Consiglio municipale.

Il paragrafo 9 e il 10 sono approvati.

Jules Favre sviluppa l'emendamento contro la pena di morte. L'emendamento è rigettato.

Il paragrafo 11 è adottato.

Havin svolge l'emendamento in favore dell'istruzione gratuita obbligatoria e combatte le corporazioni religiose.

La discussione continuerà domani.

Parigi, 8 *aprile*.

Leggesi nel *Moniteur*:

Il Governo ha preso informazioni sulle condizioni sanitarie di Pietroborgo, da cui risulta che lo stato sanitario, il quale inspirava testè serii timori, è andato sempre più migliorando. Non esiste attualmente a Pietroborgo epidemia di sorta, tranne le malattie ordinarie della stagione.

Il *Constitutionnel* dichiara che le relazioni tra l'ambasciatore di Francia, marchese di Moustier, e la Porta sono eccellenti.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

8 aprile 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0|0 C. d. matt. in c. 65 45 40 40 50 50 — corso legale 65 45 — in liq. 65 55 57 1|2 67 1|2 65 62 1|2 62 1|2 65 65 pel 30 aprile.

Consolidato 5 0|0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 55 47 1|2 — corso legale 65 50.

BORSA DI NAPOLI — 7 Aprile 1865.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0|0, aperta a 65 55 chiusa a 65 60
Id. 3 per 0|0, aperta a 40 chiusa a 40.

BORSA DI PALERMO — 7 aprile 1865

Consolidati 5 per 0|0	chiusura	contanti		65 40
Id. 5 per 0|0	id.	F. M.		65 70
Id. id.	id.	F. M. P.		66 »

BORSA DI PARIGI — 7 Aprile 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

				giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	90 1|8		90 7|8	
3 0|0 Francese	»	67 93		67 80	
5 0|0 Italiano	»	65 80		65 95	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	»	»	458	»
Id. Francese liq.	»	810	»	826	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	L.	306	»	305	»
Lombarde	»	553	»	555	»
Romane vaglia staccato	»	270	»	272	»

G. FAVALE *gerente*.

CITTA' DI TORINO.

La Giunta Municipale notifica:

Che il prezzo delle carni di vitello da vendersi nelle botteghe tenute dalla Città, cioè:

Nella sezione Dora, sulla piazza Emanuele Filiberto sull'angolo della via tendente al palazzo delle torri, casa della Città, n. 8;

Nella sezione Monviso, sull'angolo delle vie dei Carrozzai e della Provvidenza, casa Rorà;

Nella sezione Po, nella via dell' Accademia Albertina casa Casana, n. 9, vicino al caffè Nazionale, rimane dal giorno 8 aprile stabilito per ogni chilogr. a L. 1 20.

Torino, dal civico palazzo, addì 7 aprile 1865.

Per la Giunta

Il sindaco
RORA'

Il segretario
G. FAVA

SPETTACOLI D' OGGI

ROSSINI. (ore 8). Comp. drammatica Monti e Coltellini recita: *Una spia dell'alta società.*

GERBINO (ore 8). La Dramm. Comp. diretta da E. Rossi recita: *Oreste.*

SAN MARTINIANO. (ore 7 1|4) Si recita colle marionette: *La morte del famigerato Maino della Spinetta* — Ballo *La passione, morte e risurrezione di N. S. G. C.*

SOCIETA' ANONIMA
per la condotta
DELL'ACQUA POTABILE
IN TORINO

PRIMA PUBBLICAZIONE

Il comitato direttivo della Società suddetta ha fissato pella convocazione ordinaria annuale dell'assemblea generale degli azionisti il giorno di domenica 23 aprile 1865, ad un'ora pomeridiana.

Il numero d'azioni voluto per essere ammesso all'adunanza si è di almeno dieci, le quali devono essere presentate due giorni prima alla direzione di essa Società, in via Carlo Alberto, num. 30, piano terreno, ove si convoca l'assemblea.

I possessori di titoli nominativi possono essere rappresentati da un loro incaricato con semplice procura per lettera in cui sia indicato il numero del certificato e delle azioni.

Ricordasi pure ai signori socii la facoltà ch'essi hanno di recarsi in qualunque giorno durante l'orario d'ufficio, a prendere visione e ad esaminare i conti sociali.

1656 LA DIREZIONE.

AI BACHICULTORI

Si è pubblicata la 2.a Edizione
Riveduta dall'autore, dell'opera
IL SEME
DEI BACHI DEL GIAPPONE

Nozioni sul modo di governarlo al Giappone e di bene allevarlo ed acclimatarlo in Italia

PER BARONI CALOANDRO
Membro di varie Società di economia, fondatore e direttore dello stabilimento delle prove precoci dei semi serici in Torino.

Un vol. in-8° di pagine 250

Prezzo lire DUE *franco di posta*

Torino, tip. del *Commercio*, via Lagrange, n. 17, e presso i principali librai d'Italia.
1563

RICCHEZZA MOBILE Quei Contribuenti che credessero esagerati i loro tassi, possono rivolgersi al sottoscritto, il quale a senso di legge farà valere i loro dritti in via d'appello. (*Tenue onorario*). Via Nuova, n. 6, piano 2.
1601 *A. Baudana*, estim. giurato, liquid.

ALLOGGIO di 8 Camere *da affittare* piano 2.o, via Po, num. 10. 1640

DA AFFITTARE *al presente*
Un'alloggio composto di cinque membri con cantina ed un'ampio locale attiguo, di metri 170 circa, per uso di magazzino, di laboratorio, di studio, ecc., al secondo piano, in via delle Rosine, num. 7.
Recapito al R.Istituto delle Rosine. 1558

GIACOMO STRAUSS
Fabbricante di articoli di schiuma di mare, ha traslocato il suo negozio che teneva in Via Nuova, n. 1, sotto i portici della Fiera, casa delle Regie Finanze. 1552

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE
DI TORINO

Lunedì 24 aprile e nei giorni successivi avranno luogo gl'incanti per la vendita dei pegni fatti in settembre scorso, che non verranno riscattati o rinnovati. 1658

SOCIETA ANONIMA
PER LA FABBRICAZIONE DI ACQUE GAZOSE
Via Gaudenzio Ferrari, casa propria, Torino.

Gli azionisti sono invitati all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno di martedì 11 corrente, alle ore 3 pomeridiane, per oggetti di vitale interesse della Società.

Sono quindi i signori socii pregati del loro personale intervento.
1655 *L'AMMINISTRAZIONE.*

M. BIANCO e COMP.
Banchieri, via S. Tommaso, num. 16
Assicurano le obbligazioni del 1834 contro l'estrazione al pari del 30 aprile a L. 9.
Vendono vaglia per concorrere ai premii dell'estrazione medesima. 1599

GUANO VERO DEL PERU'
Zolfo finissimo 1a qualità per le **viti**
presso gli Spedizionieri
GIUSEPPE E LUIGI F.lli MUSSINO
via dei Mercanti, n.19, Torino. 1403

INCANTO VOLONTARIO
di una villeggiatura in Rivoli

Alle ore 8 del mattino del 20 aprile prossimo, il sottoscritto procederà nel suo studio (via Bottero, n. 19), all'incanto pella vendita di detta villeggiatura, situata nella città di Rivoli, composta di casa mobiliata e di giardino, di are 35, 86, propria dei signori Vittorio, Camilla e Paolo, minori Sclopis, e dei loro zii.

L'incanto si farà nelle forme prescritte dalla legge sul prezzo di L. 17,000 ed alle condizioni portate dal tiletto che è visibile colle carte relative nel detto studio.

Torino, 23 marzo 1865.
1412 Gasparo Cassinis not. deleg.

RIUNIONE ADRIATICA
DI SICURTÀ
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
istituita il 9 Maggio 1838, autorizzata da Regii Decreti

FONDI DI GARANZIA 32 MILIONI DI LIRE ITALIANE.

LA COMPAGNIA ANNUNZIA
DI AVERE ATTIVATO ANCHE PEL CORRENTE ANNO 1865
LE ASSICURAZIONI A PREMIO FISSO
CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

Le condizioni della Polizza rimangono quelle del precedente esercizio.
Conservata per alcuni territorii la Tariffa del p. p. anno, venne per alcuni altri di alquanto ridotta.
Non havvi mestieri di rammentare i grandi beneficii recati da lunghi anni all'agricoltura in Italia dalle *Assicurazioni a premio fisso* contro i danni della grandine.
La correntezza e prontezza nella rilevazione e nel risarcimento integrale dei danni, dimostrate dovunque dalla Compagnia, continueranno ad essere la costante norma delle sue operazioni.

LA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' ASSICURA ANCHE CONTRO
I DANNI DEGL' INCENDJ
E DELLO SCOPPIO DEL GAZ
le case, i negozii, le derrate, le mercanzie, gli utensili, le macchine, le officine, gli stabilimenti industriali ed ogni loro prodotto, ecc.

Essa presta eziandio la sua garanzia per le MERCI IN TRASPORTO su ferrovie, strade comuni, fiumi e laghi, contro qualsiasi accidente o sinistro del viaggio, oltre a quello d'incendio;

ed esercita inoltre le ASSICURAZIONI A PREMIO FISSO
SULLA VITA DELL'UOMO e per le RENDITE VITALIZIE

Nei precedenti 27 anni di esercizio la RIUNIONE ADRIATICA ha risarcito 115,000 Assicurati, col pagamento
di circa 82 MILIONI di lire italiane.

I Rappresentanti l'Agenzia Generale di Torino
TODROS e COMP. (Banchieri).

Presso l'ufficio dell'AGENZIA GENERALE (IN TORINO, VIA DI PO, N. 23, *piano nobile, corte del Sussambrino*), nonchè presso l'Ufficio delle AGENZIE PRINCIPALI di provincia, e finalmente presso gli Agenti mandamentali si avranno *gratis* gli stampati occorrenti a formulare le assicurazioni per qualsiasi ramo, ed ogni desiderabile schiarimento. 1526

SOCIETÀ GENERALE
DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
(Canale Cavour)

In conformità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione si avvertono i possessori delle azioni in ritardo del sesto versamento che, se entro il termine di giorni quindici dalla data della presente pubblicazione non effettueranno il versamento predetto, verranno a loro riguardo applicate le disposizioni accennate all'articolo 15 degli Statuti sociali e perciò vendute alla Borsa di Torino, il 17 aprile corrente, le azioni stesse di cui seguono i numeri:

Dal Num.	al Num.	Dal Num.	al Num.	Dal Num.	al Num.	Dal Num.	al Num.
621	670	4249	4260	19696	19700	27988	27990
736	885	4812	4861	20028	20032	29001	29100
1606	1930	5011	5097	21497	»	30721	30770
2176	2200	5268	5330	21509	»	32311	32360
2494	2513	6319	6523	22305	22308	33351	33370
2598	2602	9451	9500	24773	24865	40445	40434
2608	2662	10231	10250	26193	26202	40730	40754
2863	2375	11378	11477	27612	27651	41226	41245
2879	2915	14055	14059	27704	27713	41318	41325
4046	4085	15533	15540	27937	»	44178	44454
4161	4170	16489	16497	27983	»		

Torino, 1 aprile 1865. 1493

DEPURATIVO DEL SANGUE Coll'essenza di SALSAPARIGLIA concentrata a vapore col Joduro di Potassio o senza superiore a tutti i depurativi finora conosciuti.

Questo rimedio, semplice, vegetale, conosciutissimo e preparato colla maggior cura possibile, guarisce radicalmente e senza mercurio le affezioni della pelle, le erpeti, le scrofole, gli effetti della rogna, le ulceri ecc.; come pure gli incomodi provenienti dal parto, dall'età critica e dall'acrità ereditaria degli umori ed è utile in tutti quei casi in cui il sangue è viziato o guasto.
Come depurativo, è efficacissimo ed è raccomandato nelle malattie della vescica, nei restringimenti e debolezza degli organi cagionati dall'abuso delle injezioni, nelle perdite uterine, fiori bianchi, cancri, gotta, reuma, catarro cronico — Come antivenerea L'ESSENZA DI SALSAPARIGLIA JODURATA è prescritta da tutti i medici nelle malattie veneree antiche e ribelli a tutti i rimedii già conosciuti, poichè neutralizza il *virus* venereo e toglie ogni residuo contagioso
Ogni uomo prudente, per quanto leggermente sia stato affetto dalle suddette malattie od altre consimili, deve fare una cura depurativa almeno di 2 bottiglie. L'esperienza di varii anni ed i moltissimi attestati confermano sempre più la virtù di questo portentoso depurativo, che a buon diritto puossi chiamare il rigeneratore del sangue.
Prezzo della bottiglia coll'istruzione L. 10 mezza bottiglia L. 6.
Si vende solo in TORINO nella farmacia DEPANIS, via Nuova, vicino a Piazza Castello.

1676
Strada ferrata di Pinerolo

Nell'adunanza generale degli azionisti della ferrovia da Pinerolo a Torino, vennero estratti li seguenti num delle azioni che in occasione del pagamento del semestre in corso saranno estinte per l'ammortizzazione, cioè: 302, 2024, 2470, 2905, 3106, 4613, 5182, 5522, 6440, 7009, 7018, 7138 7778, 8059, 8885, 9039, 9300, 9547, 10332, 10978

CAFFÈ DELL'AURORA IN TORINO
Gazzetta Ufficiale da rimettere.

ORTOPEDIA — CURA
PISTONO, via Consolata, n. 3, Torino 6

DA AFFITTARE
pel prossimo San Martino
CASCINA, denominata *Pascolo Nuovo*, di ettari 94 (giornate 248 circa), situata in territorio di Volvera, vicino alle stazioni di None ed Ajrasca.

Per le informazioni e visione del capitolato dirigersi in Torino, via S. Maurizio, num 19, piano terreno. 1669

1673 DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Con sentenza del tribunale del circondario d'Alessandria in data 18 ottobre 1864, venne dichiarata l'assenza di Giovanni Battista Armano fu Bartolomeo, che ebbe il suo domicilio in Alessandria e l'ultima dimora nella città di Genova.

Alessandria, 20 febbraio 1865.
Scaparro sost. Scaparro.

VENDITA DI STABILI

Alle ore 9 antimeridiane del 21 corrente mese di aprile nel comune di Samone (Ivrea), ed in una sala al piano terreno della casa Musy, quartiere della Piazza, il notaio Giuseppe Boggio specialmente delegato procederà agli incanti e successiva vendita di un grandioso filatoio e relativo materiale con caseggiati civili annessi, cascina e vigna con bosco, situati in detto comune, caduti nella successione del banchiere Alessandro Costantino Musy, ad instanza dei coeredi signora Maria fu Alessandro Costantino Musy, come minore in persona della di lei madre e tutrice signora Annetta Cajelli e protutore signor causidico capo Claudio Riveri, Camillo ed Ernesto fratelli Musy, siccome falliti in persona del signor causidico Carlo Gandolfi, Emilia e Malvina, sorelle Musy, la prima moglie del cav. Felice Cerruti-Bauducco, la seconda del signor Angelo Peracca, tutti domiciliati in Torino.

I fondi si espongono all'asta divisi in sei lotti;

L'incanto dei lotti 3 e 6 si fa a seguito di aumento del sesto fatto al prezzo di loro primo deliberamento, quanto agli altri lotti in seguito a ribasso del prezzo di stima; il tutto come trovasi meglio descritto nell'avviso d'asta del 4 aprile corrente, di cui si potrà aver visione assieme alla relativa perizia Clerico nell'ufficio del notaio Boggio in Ivrea, non che presso il signor causidico Carlo Gandolfi, via Stampatori, numero 6, piano 2, in Torino.

Ivrea, 6 aprile 1865.
1677 Not. Gius. Boggio.

DA VENDERE

Una casa in una delle più amene posizioni di Viù, composta di 14 membri, tre cantine, giardino cintato, con frutta, erbaggi e fiori, riccamente mobigliata, e prospiciente in una delle piazze di detto luogo.

Per le informazioni rivolgersi in Torino dal causidico capo Mariano, via Bottero, num. 8, piano 1, ed in Viù presso il sig. segretario di quel mandamento. 1674

1672 CITAZIONE.

Bertetti Giuseppe, residente a Settimo Torinese, di presidio all'isola d'Elba, citò il fratello Bertetti Francesco, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il tribunale del circondario di Torino, in via ordinaria, fra giorni 10, per difendersi dalla domanda che fa il Giuseppe perchè siagli dichiarato lecito di esigere la metà delle L. 3000, cadute nella successione della rispettiva sorella Anna Bertetti, colle spese, con sentenza esecutoria, non ostante opposizione od appello senza cauzione.

Torino, 5 aprile 1865.
Mariano p. c.

I PANIERAI
CIANTELLO DOMENICO E COMP.

Fabbricanti di mobili da giardino e di persiane alla chinese, eseguiscono pure ponti su laghi di qualunque dimensione e fanno *châlets* di stile svizzero o barocco, a piacimento dei committenti.

Torino, via Cernaia, n. 3, casa Panizza.

CITTÀ D'ORISTANO
(Sardegna)

Trovandosi vacanti in questa città il posto d'ingegnere e quello di maestra di 3 e 4 classe elementare femminile, al primo dei quali è annesso lo stipendio di L. 1600 annue ed al secondo quello di L. 800, s'invitano coloro che volessero aspirare all'uno od all'altro, perchè nel termine di un mese abbiano a presentare la relativa domanda a questa segreteria civica, corredata: 1 delle patenti d'idoneità, 2 di un certificato comprovante un tirocinio con lodevole prova per uno spazio di tempo non inferiore ad un biennio, 3 d'altro certificato sulla buona moralità da rilasciarsi dalla Giunta municipale del luogo ove l'aspirante ebbe da un anno l'ultima dimora.

Per la Giunta municipale
1636 *Il sindaco* Sanna Podda.

TERZA ESTRAZIONE
del prestito della provincia di Principato Citeriore

ESEGUITA IL 1 APRILE 1865.

29	1024	1947	3199	4459	6001
93	1050	2027	3271	4646	6044
110	1100	2275	3183	4797	6047
142	1111	2301	3497	4928	6102
199	1201	2313	3556	5036	6968
237	1206	2348	3617	5502	7081
289	1213	2362	3682	5561	7280
369	1269	2517	3685	5690	7407
384	1293	2531	3752	5731	7434
424	1297	2640	3830	5815	7593
549	1315	2949	4006	5816	7861
575	1336	2995	4097	5823	7892
577	1361	2998	4120	5845	7895
592	1389	3000	4122	5833	7987
783	1654	3016	4224	5899	
1005	1867	3143	4375	5966	

1670

1682 CITAZIONE.

Con atto delli 5 corrente aprile dell'usciere addetto a questo tribunale di circondario di Torino, Trona Giuseppe, ad instanza di Domenico Borello, domiciliato in Rivalta, ammesso al beneficio dei poveri, venne citata, a norma dell'art. 61 del codice di procedura civile, la Gioanna Boetti, già domiciliata in Rivoli, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire in via sommaria semplice e nel termine di giorni 12, nanti lo stesso tribunale, per ivi, in prosecuzione del giudicio ivi già vertente col fu di lei padre Biagio Boetti, vedersi in un cogli altri coeredi accogliere le conclusioni in atti prese pella conferma dell'appellata sentenza del giudice di Rivoli, coi danni e spese.

Torino, 7 aprile 1865.
Poma sost. proc. dei pov.

1683 ATTO DI CITAZIONE

Con atto dell'usciere della Corte d'Appello di Torino, Giuseppe Galletti, in data 4 corrente mese, sull'instanza del sig. John Cass Birkinshaw, residente in Londra, ingegnere, venne citato il sig. Lamie Murray, pure domiciliato a Londra, a comparire nanti la Corte d'Appello in Torino sedente, entro il termine di giorni 20, in via sommaria semplice, per l'effetto di veder riparata la sentenza resa fra le parti dal tribunale di commercio di Torino il 27 dicembre scorso anno, ed in di lei riparazione accolta la domanda dall'ingegnere Birkinshaw proposta contro il Lamie Murray. Quale atto fu pubblicato alla porta della Corte d'Appello e per copia rimesso al procuratore del Re presso il tribunale, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile.

Torino, li 7 aprile 1865.
Damedè sost. Marchetti.

1687 ATTO DI CITAZIONE

Con atto delli 6 corrente dell'usciere Giuseppe Galletti, venne, ad instanza del cav. Giovanni Battista Sabattini, citato il barone Gioachino Maglietta, già domiciliato in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per l'udienza del 18 corrente mese, avanti la Corte d'Appello di Torino, per prestare il proprio contraddittorio e vedere riparata la sentenza del tribunale di commercio delli 20 settembre 1864, nella causa di esso cav. Sabattini contro il sig. Benedetto De Necher.

Torino, 9 aprile 1865.
Moise Pavia p. c.

1645 ESTRATTO DI BANDO

Alle ore 10 antimeridiane del 24 corrente, nell'ufficio del sottoscritto in Intra, asta per la vendita sul prezzo di L. 350 d'un campo in territorio di Trobaso, regione alla Moletta o in Campagna d'Intra, di proprietà della prebenda canonicale di San Maurizio della Costa, eretta in Intra, di are 10, 90, in mappa al num. 73.

Intra, 1 aprile 1865.
Francesco Delorenzi not.

RETTIFICAZIONE.

Nella Gazzetta di ieri, n. 84, pagina 4 a, col. 1.a, inserzione n. 1660, Citazione, linea 8, il nome del citato nelle forme dell'art. 61 si è *Ferdinando Della Corte.*

Torino — Tip. G. Favale e Comp.